



Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Urbanistico

 COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L'Aquila
18 MAG. 2022
Prot. N. <u>1511</u>
Tit. _____ Classe _____ Fasc. _____

protocollo a margine del provvedimento

risposta a nota prot. n° 993 del 06.04.2022 in atti al n. 8096 del 14.04.2022

AI **COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA**
Piazza delle Pagliara, 3
67030 CIVITELLA ALFEDENA (AQ)
comune.civitellaalfedena@pec.it

OGGETTO: Comune di CIVITELLA ALFEDENA.
Piano Particolareggiato Campeggio Wolf.
Proponente: Soc. Wolf S.r.l. - Del. C.C. n. 1 del 19/02/2018.
PARERE EX ART. 20 L.R. 12/04/1983 n.18.

Con riferimento al Piano Particolareggiato di cui all'oggetto e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 12/04/1983 n. 18, e successive modifiche ed integrazioni,

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota prot. n. 993 del 06/04/2022, acquisita agli atti dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con prot. n. 8096 del 14/04/2022, il Comune di Civitella Alfedena ha inoltrato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19/02/2018, avente ad oggetto: "*Piano particolareggiato Campeggio Wolf. Presa d'atto della proposta avanzata dai privati e adozione del Piano Particolareggiato attuativo di cui all'articolo 41 delle norme tecniche di attuazione ai sensi della Legge Regionale 18/1983*";

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19/02/2018;
- gli elaborati progettuali allegati alla predetta deliberazione;
- la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano, a termini di legge, sull'Albo Pretorio comunale dal 28/06/2018 e sul quotidiano "Il Centro" edizione del 04.07.2018;





TENUTO CONTO

che il Comune di Civitella Alfedena è dotato di una Variante al Piano Regolatore Generale e adeguamento al Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29/12/2006 e successiva Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 07/11/2007, esaminata da questa Amministrazione Provinciale mediante il rilascio dell'Accertamento di Non Contrasto con il P.T.C.P. del 19/07/2010, prot. n.45574 del 20/07/2010, definitivamente approvata con Deliberazione del Commissario ad Acta n.4 del 18/08/2010;

PRESO ATTO che:

- il progetto dell'intervento si compone dei seguenti elaborati:
 - Tav. 01 Relazione Illustrativa;
 - Tav. 02 Norme Tecniche di Esecuzione;
 - Tav. 03 Inquadramento Territoriale;
 - Tav. 04 Stato di Fatto;
 - Tav. 05.1 Stato di Progetto;
 - Tav. 05.2 Urbanizzazione Primaria;
 - Tav. 05.3 Planivolumetrico;
 - Studio di Compatibilità Ambientale;
 - Relazione per la Valutazione di Incidenza;
 - Relazione Geologica.
- il Piano Particolareggiato di iniziativa privata, così come proposto, prevede in sintesi l'ampliamento dell'esistente Campeggio Wolf con la realizzazione di n.4 aree di parcheggio, n.9 zone ricettive coincidenti con l'attuale campeggio dove verranno realizzati n.8 piccoli bungalow a terra e n.4 piccoli bungalow sopraelevati, n.1 camper service, un'area verde attrezzata ed un'area naturale;
- il Piano prevede, altresì, il recupero di alcuni immobili esistenti: uno adibito a servizi igienici, sala relax e terrazzo, un locale bar-ristoro, un locale rimessa-magazzino da adibire a punto check-in, nonché la realizzazione di una piccola struttura da destinare ad alloggio per il custode;
- dalla deliberazione di C.C. n. 1/2018 si evince che *"...i terreni ricompresi nella lottizzazione sono interamente di proprietà del proponente..."*, ed inoltre *"...tra gli stessi non si rilevano immobili gravati dal vincolo di Uso Civico di cui alla legge 16.6.1972, n.1766..."*;
- le aree interessate dal presente piano particolareggiato ricadono parte in zona A1 e parte in zona A2 del Piano Paesistico Regionale, in osservanza e recepimento del quale è stata approvata con Deliberazione del Commissario ad Acta n.4 del 18/08/2010 la vigente Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena;
- il territorio del Comune di Civitella Alfedena è assoggettato alla normativa dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise di cui alla Legge n.394 del 06.12.1991 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- il progetto proposto interessa un'area privata del Comune di Civitella Alfedena, per una estensione complessiva pari a circa 29.500,00 mq, di proprietà della Soc. Wolf S.r.l.;



- l'area attuale risulta avere ingresso/uscita sulla strada n.59 di competenza provinciale;
- la suddetta area ricade, ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale, in "Zona A – Verde pubblico attrezzato a villaggio turistico", normata dall'art. 41 delle N.T.A. del medesimo Piano;
- ricorrono le condizioni per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 della L.R. 12/04/1983, n. 18, essendo l'intervento urbanistico di iniziativa privata in oggetto, conforme al P.R.G. vigente;

VISTA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19/02/2018, di adozione dello strumento attuativo, in cui si da atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 05/10/2017 il Responsabile dell'area tecnica ha provveduto a richiedere ai soggetti titolati in competenze ambientali il parere relativamente alla proposizione dello stesso piano attuativo a VAS;
- con Determinazione Dirigenziale n.1 del 05/01/2018 il Responsabile dell'area tecnica preso atto dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale, ha proceduto ad escludere dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Piano in esame;
- il piano attuativo non necessita, altresì, del parere ex art. 89 del D.P.R. n.380/2001 (ex art. 13 L. n. 64/74), in quanto lo stesso è stato acquisito in sede di approvazione della variante generale al P.R.G. vigente;
- occorre procedere ad apposita Intesa con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise di cui alla Legge n.394 del 06.12.1991 e s.m.i.;

RISCONTRATO che:

- per consentire l'ingresso/uscita all'area camper, l'intervento prevede l'utilizzo di accessi attualmente esistenti, così come rilevato nell'elaborato Tav. 04 "Stato di Fatto", allegata alla deliberazione di C.C. n. 1/2018, che inoltre non appaiono rientrare nell'area di proprietà del proponente;
- con riferimento agli accessi suindicati, appare necessaria la verifica delle condizioni esistenti, anche in relazione al previsto aumento di utenza di cui il campeggio beneficerà a seguito dell'ampliamento da realizzare;

RILEVATO che:

- la documentazione consegnata è carente di uno specifico elaborato di "schema di convenzione" in conformità dell'art. 19 della L.R. 12.4.1983, n.18 e s.m.i., e relativo ai contenuti della presente proposta di Piano;
- non sono state attivate le procedure in materia di trasparenza amministrativa di cui all'art.35 della L.R. n. 18/83 trattandosi di unica proprietà;
- non risulta agli atti trasmessi la conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza (Vinca), prevista dal su richiamato art. 41 delle N.T.A. della Vigente Variante al P.R.G., e la cui procedura è di competenza regionale;



RICHIAMATO

l'art. 20 della L.R. n. 18/1983, nel testo modificato ed integrato con L.R. 13/10/2020, n. 29, nella parte in cui:

- dispone che *“il provvedimento di adozione del piano è inviato alla Provincia che si esprime in merito alla conformità con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5”* (comma 4);
- prevede che *“Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 [termine per la presentazione delle osservazioni] l'amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241 del 1990”* (comma 5);
- disciplina in maniera tassativa i limiti entro i quali gli strumenti attuativi possono modificare lo strumento urbanistico generale senza addivenire una variazione del P.R.G. (comma 8);
- dispone che *“... non sono considerate varianti al Piano Regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. ...”* (comma 8-bis);
- prevede che *“I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati [rectius adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati] dalla Giunta comunale”* (comma 8-bis).

EVIDENZIATO che:

- l'intervento in parola non determina un aumento del carico urbanistico, né una diminuzione degli standard generali di P.R.G., dal momento che le opere previste possono essere annoverate nella categoria delle *attrezzature ed impianti di interesse generale* (Zona F) di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968;
- nondimeno, la L.R. 23.10.2003 n. 16 – *Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta* – all'art. 4, comma 6, per le strutture ricettive attrezzate per la sosta di turisti anche con mezzi autonomi di pernottamento, pone in capo ai Comuni la facoltà di richiedere, in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 10% dell'intera area interessata all'intervento;

DATO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi del richiamato art. 20, comma 4, della L.R. n. 18/1983, si esprime, in merito alla conformità con la pianificazione territoriale provinciale dello strumento attuativo adottato, all'interno della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune a termini del successivo comma 5;
- il Comune di Civitella Alfedena ha chiesto il parere di competenza di questa Amministrazione al di fuori della prescritta conferenza di servizi (che ad oggi non risulta essere stata convocata);
- si ritiene di poter esprimere ugualmente il parere di competenza;

VISTI:

- gli atti e gli elaborati costituenti il *“Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”*, approvato definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004;



- l'art. 20, comma 8-bis, della L.R. 12/04/1983, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. n. 1444/68;
- la L.R. 23.10.2003, n. 16;
-

E' DEL PARERE

che il "Piano Particolareggiato Campeggio Wolf" di iniziativa privata, per quanto di specifica competenza, proposto dalla Soc. Wolf S.r.l., adottato dall'Amministrazione Comunale di Civitella Alfedena con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19/02/2018, ai sensi degli artt. 19 e 20, comma 8-bis, della L.R. n. 18/83 e s.m.i., sia conforme al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed alla vigente Variante al P.R.G. del Comune di Civitella Alfedena, con le seguenti prescrizioni:

- 1) prima dell'approvazione definitiva del Piano si rende necessario il perfezionamento degli elaborati trasmessi a questa Amministrazione Provinciale, allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19/02/2018, come da rilievi formulati nella parte motivata del presente provvedimento e nello specifico l'elaborato "Schema di convenzione";
- 2) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il prescritto nulla-osta/autorizzazione del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila relativamente agli accessi entrata/uscita dell'area del campeggio, ai fini di un'eventuale adeguamento degli accessi stessi.

SEGNALA

- l'opportunità che il Comune di Civitella Alfedena valuti la possibilità di richiedere al proponente, prima dell'approvazione definitiva e mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 10% dell'intera area interessata all'intervento, a termini dell'art. 4, comma 6, della L.R. 23.10.2003 n. 16;
- la necessità di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza (Vinca), prevista dal richiamato art. 41 delle N.T.A. della Vigente Variante al P.R.G., e la cui procedura è di competenza regionale;
- la necessità di procedere ad apposita Intesa con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise di cui alla Legge n.394 del 06.12.1991 e s.m.i., come previsto dal deliberato del Piano;

INVITA

L'Amministrazione Comunale a voler inviare copia dei provvedimenti consequenziali al presente parere, al fine di far conoscere alla scrivente Amministrazione le determinazioni in merito al Piano Attuativo in parola.


Il presente provvedimento fa salva la competenza comunale in merito alla verifica delle procedure formative di cui all'art. 20 della L.R. 12/04/1983, n.18 e s.m.i., all'acquisizione dei



pareri prescritti dalle leggi in vigore per la tutela dei vincoli o per il rispetto delle limitazioni d'uso dei suoli ed all'approvazione del piano urbanistico in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Gianvito Cappolapere



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Stefania CATTIVERA

PC/Specchio/urbanistica/Civitella Alfedena P.P. Campeggio Wolf OSSERVAZIONE art.20 l.r.18/83